

COMUNE DI PIOMBINO (LI)
REGIONE TOSCANA

DOMANDA DI CUI ALL'ART. 208
della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA

**PROGETTO IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE E PRODUZIONE MISTO
CEMENTATO, CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE
e STOCCAGGIO END OF WASTE**

Località Montegemoli, Via Ombrone, snc



RICICLAGGIO E TRATTAMENTO INERTI
ESCAVAZIONI E MOVIMENTO TERRA
LAVORI EDILI STRADALI

PIANO DI GESTIONE AMD

Committente:

MANNARI S.R.L.
Via dei Calzolari 31, Venturina Terme (LI) 57021
P.IVA e CF 01100070497 - SDI: SUBM70N
info@mannarisrl.it - mannarisrl@infopec.it
Tel 0565.851045 - Fax 0565.855755 - www.mannarisrl.it

Impianto: Verifica di assoggettabilità alla VIA - Produzione misto cementato e blend CIs non strutturale e stoccaggio end of waste materiale inerte
Località Montegemoli, Via Ombrone, snc

Il Tecnico : Dott. Ing. Antonio Corbianco				
	Checked	Approved	Rev	Date of Emission
Emesso per approvazione del Cliente	AC	EM	00	19/12/2024

Premessa

Il presente piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche dilavanti è stato elaborato secondo le prescrizioni della Legge regionale Toscana del 31.05.06, n. 20 - Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 17 del 07.06.06, e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 8 settembre 2008, n. 46/R - Regolamento di attuazione della legge regionale del 31 maggio 2006, n. 20.

La normativa regionale stabilisce che la gestione delle AMD deve essere finalizzata:

- alla prevenzione del trasporto di sostanze solide sospese e della contaminazione di inquinanti (con particolare riferimento alle sostanze di cui all'allegato 1 del Regolamento n. 76/R del 2012);
- al riutilizzo delle AMD, nella massima misura tecnicamente possibile, in relazione alle caratteristiche delle stesse ed alle necessità dello stabilimento e/o insediamento ove si generano. A tal fine le opere e gli impianti degli stabilimenti devono essere predisposti e gestiti in modo da minimizzare il dilavamento, da parte delle acque meteoriche, di superfici potenzialmente inquinanti.

Dove è possibile occorre prevedere la separazione delle AMD derivanti dai tetti e da altre coperture, non suscettibili di essere inquinate da sostanze pericolose, ed il loro convogliamento in reti esclusivamente pluviali. In ogni caso, non sono ammessi trattamenti di rimozione degli inquinanti dalle AMD che assicurino un'efficacia inferiore a quella assicurata alla data di entrata in vigore del regolamento n. 46/R.

Nell'allegato 5 del regolamento n. 76/R del 2012 sono indicate le attività che in base all'art. 2, comma 1, lettera e) della LR 20/2006, presentano oggettivo rischio di trascinamento, nelle AM di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali. Questa circostanza determina il prodursi di acque meteoriche contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia.

Il regolamento stabilisce che la priorità di scarico delle AMPP contaminate sia la seguente:

- a) se presente, la rete fognaria mista o, per le reti separate, la condotta adibita al trasporto delle acque nere;
- b) previo idoneo trattamento, un corpo d'acqua superficiale, nel rispetto delle disposizioni della normativa nazionale o regionale;
- c) previo idoneo trattamento, il suolo o negli strati superficiali del sottosuolo limitatamente alle zone non direttamente servite da rete fognaria e non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali alle distanze dettate dall'allegato 5 al D.Lgs. 152/2006, e accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità del recapito in questi ultimi.

Rassegna normativa

La rassegna normativa che segue si propone di inquadrare, a livello comunitario, nazionale, e regionale, le disposizioni, i controlli, le autorità coinvolte nella concreta pratica della tutela ambientale delle acque.

Disciplina degli scarichi

Normativa nazionale

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - Parte Terza – Norme in materia di difesa del suolo per lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche – Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento.

I criteri generali della disciplina degli scarichi delle acque reflue ed i valori limite di emissione sono riportati nell'Art. 101 e nell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006. Riportiamo la definizione di scarico così come indicata nell'Art. 74, comma 1, lettera ff), dello stesso decreto: "qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo, e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento

di depurazione".

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 124, comma 1 - Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

Art. 124, comma 4 – In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati (dall'ente di governo dell'ambito).

Art. 124, comma 8 – L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

Art. 125, comma 1 – la domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere corredata dall'indicazione delle caratteristiche dello scarico, della tipologia del recettore, della individuazione del punto di prelievo, delle apparecchiature impiegate per la misurazione del flusso e degli impianti /sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.

- ACQUE DI SCARICO INDUSTRIALI

Definizione di acque reflue industriali, art. 74 del D.Lgs 152/2006:

qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.

Art. 105, comma 1 - Lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali deve rispettare i valori limite di emissione fissati ai sensi dell'art. 101 commi 1 e 2.

Art. 107, comma 1 – Gli scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite dell'autorità d'ambito competente, in base alle caratteristiche dell'impianto.

- ACQUE DI SCARICO DOMESTICHE E ASSIMILABILI

Definizione di acque reflue domestiche, art. 74 del D.Lgs 152/2006:

acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Art. 107, comma 2 - Gli scarichi delle acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi (non necessitano di autorizzazione preventiva), purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato.

- ACQUE DI SCARICO METEORICHE DI DILAVAMENTO (AMD) E ACQUEDI PRIMA PIOGGIA

Art. 113, comma 1 – Le Regioni disciplinano e attuano i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche effettuate tramite altre condotte separate siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi comprese l'eventuale autorizzazione.

Art. 113, comma 2 - Le acque meteoriche non disciplinate dalla Regioni non sono soggette ai vincoli ed alle prescrizioni derivanti dalla parte terza del D. Lgs. 152/2006.

Art. 113, comma 3 - I casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di dilavamento siano convogliate e

opportunamente trattate in impianti di depurazione sono disciplinati dalle Regioni.

- AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

L'art. 148 definisce l'Autorità d'ambito come una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'art. 143, comma 1.

(Abrogato dalla legge 191/2009 e modificato dalla legge n. 216/2011).

- SANZIONI

Le inosservanze delle disposizioni contenute nelle norme sopra richiamate, e nelle norme relative al D. Lgs 152/2006 menzionate nel corso della trattazione, sono sanzionate dagli Artt. 133, 134, 135, 136, 137, Parte Terza del D.Lgs. 152/2006.

Normativa regionale

- Legge Regione Toscana del 31 maggio 2006, n. 20 - Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 8 settembre 2008, n. 46/r - Regolamento di attuazione della legge regionale del 31 maggio 2006 n. 20

"Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 76/R del 2012 - Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento").

- Legge Regionale Toscana del 3 marzo 2010, n. 28 – Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali.

- AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

La disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue si trova nel Titolo II del regolamento di attuazione regionale, Artt. 5 – 12. Di seguito una schematizzazione dei recapiti e relative competenze:

- RINNOVO AUTORIZZAZIONE

Il rinnovo è disciplinato dal CAPO II del TITOLO II del REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE REGIONALE, Artt. 13 – 14. Gli scarichi di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura (...) sono tacitamente rinnovate qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate. Il Comune provvede al periodico controllo a campione del permanere negli scarichi, dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione il comune ne dà notizia all'Arpat che provvede per quanto di competenza.

- ACQUE DI SCARICO URBANE E INDUSTRIALI

Ai sensi della legge regionale n. 20/2006, art. 4, comma 1, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane e industriali, non in pubblica fognatura, è di competenza della Provincia.

Art. 5, comma 2 - il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane e industriali, in pubblica fognatura mista e nella condotta nera delle fognature separate, è di competenza dell'AATO.

- ACQUE DI SCARICO DOMESTICHE E ASSIMILABILI

Ai sensi della legge regionale n. 20/2006, Art. 4, comma 2, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche, non in pubblica fognatura è di competenza del comune.

Art. 4, comma 4 (è per AUA) – qualora da uno stesso stabilimento abbiano origine, separatamente, oltre a scarichi di acque reflue urbane, industriali e meteoriche di dilavamento, anche scarichi di acque reflue domestiche, il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, è di competenza della provincia.

Art. 5, comma 1 – lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura mista e nella condotta nera delle fognature separate è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione.

L'assimilazione ad acque reflue domestiche e loro trattamenti sono disciplinati nel TITOLO III del Regolamento, Art. 17 – 20. **La tabella 1 dell'allegato 2** al regolamento individua gli stabilimenti/insediamenti le cui acque reflue hanno caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche. Tra questi:

- Attività di produzione e commercio di beni o servizi le cui acque reflue sono costituite esclusivamente dallo scarico di acque derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- Alberghi, residenze turistico alberghiere, residence;
- Ristoranti, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina;
- Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento e spettacolo) enoteche – bottiglierie con somministrazione;
- Servizi di lavanderia ad acqua con macchinari con capacità massima complessiva di 100kg;
- Servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza, servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico.

- ACQUE DI SCARICO METEORICHE DI DILAVAMENTO (AMD) E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA (AMPP)

Nell'art. 2, lettera d) della legge regionale n. 20/2006, le acque meteoriche dilavanti sono definite come acque derivanti da precipitazioni atmosferiche, e sono poi suddivise in AMD non contaminate e AMD contaminate. Nello stesso articolo alla lettera g) le acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) sono definite come acque, corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio.

Le norme generali di gestione delle acque meteoriche dilavanti sono contenute nell'art. 18 della L.R. n. 50 /2011, che stabilisce in via prioritaria il loro riutilizzo all'interno dello stabilimento/insediamento che le produce, e stabilisce che le AMD derivanti da tetti e altre coperture, non suscettibili di essere inquinate da sostanze pericolose, siano convogliate in reti esclusivamente pluviali.

Lo scarico di acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC) è disciplinato dall'art. 9 della Legge Regionale n. 20/2006: nel rispetto delle condizioni individuate dalla norma non sono necessarie autorizzazioni, per lo scarico in pubblica fognatura mista e nella condotta bianca. Lo scarico di AMDNC nella condotta nera delle fognature separate è vietato, come stabilito al comma 2 dello stesso articolo. Le acque meteoriche di prima pioggia sono assimilate alle AMDNC nei casi definiti dall'art. 8, comma 8 della legge regionale n. 20/2006.

Le AM contaminate sono definite dalla L.R. n. 20/2006 come acque di dilavamento, diverse da quelle non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano un oggettivo rischio di trascinarsi, nelle AM, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali. **Tali attività sono quelle elencate nell'Allegato 5, tabella 5, del Regolamento.**

Tab. 5 . Elenco delle attività di cui all' art. 2 comma 1 lett. e) comma 1 della LR 20/2006 e disposizioni correlate	
A	B
	Tipo di attività svolta in via principale
1	Le attività di cui all'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n°. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC);
2	Le attività stradali di distribuzione del carburante, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di rete distributiva dei carburanti. Impianti di stoccaggio di idrocarburi.
3	Gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui al punto 1 ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente in materia
4	I centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
5	I depositi e le attività soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui al punto 1;
6	Le attività industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; e/o di carta e cartoni
7	Le attività per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili
8	Le attività per la concia delle pelli
9	Le attività per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare
10	Aziende in cui si svolgono le produzioni di cui alla tabella 3A dell' allegato 5 al decreto legislativo

Lo scarico di acque meteoriche contaminate è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'ente, competente per tipologia di recettore, nel rispetto delle disposizioni a tutela della qualità delle acque e dell'ambiente previste dalla normativa nazionale e regionale per lo scarico di acque reflue industriali. I titolari di tali attività presentano un Piano di gestione delle acque meteoriche alla Provincia, la quale valuta il Piano, prescrive le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore e definisce i termini di adeguamento alle dette prescrizioni in un termine massimo di quattro anni. Per le attività esistenti e non in possesso di altre autorizzazioni allo scarico per acque reflue, il Piano è presentato entro un anno dalla data di entrata in vigore del Regolamento.

L'art. 43 del Regolamento (art. abrogato con l'art. 75 della legge n. 69/2011) individua gli indirizzi per il trattamento delle AMD e delle AMPP derivanti da insediamenti e stabilimenti di cui **all'art. 39**. Il comma 1 stabilisce che il titolare dell'attività debba presentare all'atto di richiesta dell'autorizzazione allo scarico il Piano di gestione delle AMD, secondo le modalità di cui **all'Allegato 5**. Il Piano viene valutato dalla Provincia di Livorno che, al rilascio dell'autorizzazione, individua eventuali prescrizioni e adeguamenti impiantistici.

L'Art. 8, comma 3, (è per AUA) stabilisce che lo scarico delle AMPP diverse da quelle derivanti dalle aree pubbliche, nella pubblica fognatura mista o nella condotta nera delle fognature separate, è sottoposta dall'AATO. L'Art. 8, comma

4, disciplina lo scarico delle AMPP diverse da quelle derivanti dalle aree pubbliche, fuori dalla pubblica fognatura è sottoposto ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Livorno. Il comma 5 dell'Art. 8 stabilisce, inoltre, che le acque di cui sopra siano sottoposte ad idoneo trattamento di depurazione prima dell'immissione nel corpo recettore finale.

Richiamiamo l'art. 40 ed i commi 5 e 6 dell'art. 39, in quanto inerente alla fase di costruzione delle strutture: nei sopracitati articoli si fa esplicito riferimento alle AMD derivanti dagli impianti di lavorazione di inerti e dai cantieri. I titolari di tali attività devono presentare un piano di gestione delle acque meteoriche, che viene valutato dalla Provincia di Livorno la quale prescrive le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore.

- SINTESI RIPARTO COMPETENZE

Alla Provincia di Livorno compete l'autorizzazione e il rinnovo allo scarico delle acque reflue urbane e industriali non in pubblica fognatura, e lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento contaminate che devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 39 del Regolamento. Ai Comuni della Provincia di Livorno compete l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche o assimilabili a domestiche non recapitanti in pubblica fognatura. All' Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale compete l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque urbane e industriali.

- CONTROLLI

La disciplina delle attività di controllo delle acque reflue si trova nell'Art. 3 del Regolamento Regionale: le province, i comuni e le autorità d'ambito territoriale ottimale definiscono, d'intesa con l'Arpat, il programma di monitoraggio degli scarichi di propria competenza che l'Arpat è tenuta ad attuare.

Riutilizzo delle acque reflue

Normativa nazionale

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - Parte Terza – Norme in materia di difesa del suolo per lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche – Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento.

- Decreto Ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 - Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

Il riutilizzo dell'acqua è disciplinato dall'art. 99 del D.Lgs. 152/2006, il quale prevede che il Ministero dell'Ambiente, con proprio decreto, detti le norme tecniche per il riutilizzo, e che le regioni, nel rispetto della legislazione statale, adottino norme volte a favorire il riciclo ed il riutilizzo delle acque reflue depurate. Il Decreto Ministeriale 2 Maggio 2006 "Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue" non è stato a suo tempo inviato per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo della Corte dei Conti e non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

La conseguenza è che si continua ad applicare il Decreto Ministeriale n. 185 del 2003 "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152".

L'art. 2 del D.M. n. 185/2003 definisce il riutilizzo come l'impiego di acqua reflua recuperata di determinata qualità per specifica destinazione d'uso, per mezzo di una rete di distribuzione, in parziale o totale sostituzione di acqua superficiale o sotterranea. Le destinazioni d'uso ammissibili sono indicate nell'art. 3, mentre i requisiti di qualità delle acque reflue ai fini del riutilizzo sono stabilite nell'art. 4.

L'art. 6 riguarda l'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo: nell'ambito dello scarico con finalità di riutilizzo e, nel caso di impianti di recupero delle acque reflue urbane, dell'approvazione dei progetti ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sono dettate le prescrizioni atte a garantire che l'impianto autorizzato osservi i valori limite

e le norme del regolamento e della normativa regionale di attuazione.

L'impianto di recupero è soggetto al controllo da parte dell'autorità competente per la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, come stabilito dall'art. 7.

Normativa regionale

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 8 settembre 2008, n. 46/R

- Regolamento di attuazione della legge regionale del 31 maggio 2006 n. 20 "norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".

L' art. 9 del Regolamento regionale decreta che il rilascio dell'autorizzazione per il riutilizzo delle acque reflue industriali e urbane sia di competenza della Provincia di Livorno, la quale, oltre a stabilire le modalità di adeguamento degli impianti esistenti, indica, visto il parere dell'azienda sanitaria locale, le prescrizioni necessarie a garantire che l'impianto autorizzato osservi le disposizioni del decreto ministeriale.

Alla Regione Toscana, dopo il passaggio delle competenze dalla Provincia di Livorno, compete l'autorizzazione per il riutilizzo delle acque reflue industriali e urbane ed il controllo del rispetto delle prescrizioni in essa contenute mediante gli Enti territorialmente competenti.

Breve descrizione dell'insediamento.

L'area nella quale è ubicato l'impianto è in Località Montegemoli, Via Ombrone, nel Comune di Piombino (LI).

L'area è raggiungibile facilmente tramite la viabilità interna del sito a cui si può accedere direttamente dalla SS 398, Val di Cornia; questo ingresso sarà di fatti quello operativo per le operazioni di movimentazione materiali.

Nell'area oggetto d'intervento, oltre agli impianti per la produzione del misto cementato e del blend CIs non strutturale, è presente un WC chimico e saranno altresì presenti:

- teli di plastica per la copertura dei cumuli;
- impianto di trattamento ed accumulo delle acque meteoriche che verranno riutilizzate, depurate, nell'impianto stesso.

IMPIANTO GESTIONE AMD IMPIANTO DI STOCCAGGIO EoW E PRODUZIONE MISTO CEMENTATO

Descrizione funzionale del ciclo di produzione

Impianto di produzione del misto cementato

Il misto cementato, viene prodotto mediante l'impiego di conglomerato idraulico ottenuto dalla miscela di misto granulare frantumato (di pietrisco), cemento ed acqua.

E' un materiale utilizzabile come strato di fondazione nelle pavimentazioni stradali di tipo semirigido ed in tutte le condizioni strutturali in cui si vuole incrementare notevolmente la capacità portante dello strato di fondazione su cui poggieranno i conglomerati bituminosi.

La produzione avviene in impianto fisso centralizzato a produzione continua con dosaggio volumetrico dei componenti. I materiali di misto granulare dovranno essere forniti sia dall'attiguo impianto Mannari, che da acquisti esterni. Il cemento invece verrà acquistato all'esterno e l'acqua utilizzata quella immagazzinata solo in cisterna; una cisterna provvederà poi al reintegro dell'accumulo.

Nell'ottica mirata ad un approccio LCA e LCP (prospettiva di ciclo di vita) che consideri globalmente i processi produttivi e il loro impatto sull'ambiente per uno sviluppo sostenibile, Mannari, attraverso il proprio laboratorio tecnologico, ha sviluppato un misto cementato ad alto contenuto di aggregato riciclato.

I vantaggi ambientali di questo prodotto, sono:

- minore impatto sul potenziale riscaldamento globale;
- maggiore razionalità nell'utilizzo delle risorse naturali (aggregati), previsti quasi esclusivamente quelli ricavati dal recupero R5 e certificato con relativa DoP.
- massimizzazione d'uso delle materie prime secondarie/EoW;
- creare, nella costruzione di strade, materiali sostenibili delle materie prime naturali, ma dalle caratteristiche prestazionali equivalenti.

Impianto di produzione CIs non strutturale

L'impianto è destinato esclusivamente al carico, contenimento, mescolamento e scarico di prodotti edilizi adatti alla produzione rapida di calcestruzzi ordinari NON STRUTTURALI.

L'impianto, è stato progettato e costruito in conformità alla direttiva "Macchine" 2006/42/CE del 17 maggio 2006, alla direttiva 89/336/CE riguardo la compatibilità elettromagnetica e alle linee guida sul calcestruzzo a cura del servizio tecnico centrale del Consiglio Superiore de LL.PP. e risponde alle norme UNI EN 206-1 del 2006.

Il Blend è un impianto di betonaggio per mescolare direttamente in loco mantenendo le materie prime in diversi compartimenti. I materiali sono dosati in un miscelatore ad albero singolo nel rispetto della ricetta e dell'automazione. Non è necessario aspettare consegne di calcestruzzo in cantiere o sostenere costi aggiuntivi per materiale in eccesso.

Descrizione macchinari

Si rimanda al merito nell'apposito paragrafo della Relazione tecnica la descrizione degli impianti di trattamento.

Qualità dei prodotti ottenuti

Relativamente agli STD di qualità di riferimento delle materie ottenute, indicativamente si avranno:

- **Misti cementati** con valori di cemento variabili (150 kg/m^3 , ecc.) costituiti da aggregati riciclati di varie pezzature certificate, tipo misto cementato 0/30 derivato dallo stabilizzato riciclato 0/20, o misto cementato 20/30 derivato da vagliatura e, comunque, si seguiranno le ricette per la preparazione, e, se dovesse presentarsi la necessità di specifiche caratteristiche del misto cementato (richieste dalla committenza), si varieranno i parametri (cemento, pezzatura aggregato) con certificazione di una nuova ricetta in aggiunta alle tipologie già verificate;

- **Calcestruzzi leggeri non strutturali**, che possiedono una massa volumica compresa tra 600 e 1200 Kg/m³ ed hanno scarsi valori di Rck (Calcestruzzo non strutturale Rck < 150 kg/cm²) con medesime considerazioni effettuate sulla variabilità della ricetta in funzione delle caratteristiche richieste dai committenti;
- **Blocchi di calcestruzzo**, che possiedono anch'essi una massa volumica compresa tra 600 e 1200 Kg/m³ ed hanno scarsi valori di Rck (Calcestruzzo non strutturale Rck < 150 kg/cm²); per questi prodotti si adotteranno le specifiche relative al materiale generato in uscita in funzione dell'uso stesso; mentre, per tutte le EoW ricevute dall'impianto Mannari adiacente in gestione ordinaria art. 208, si adotteranno gli standard previsti dal Reg. UE n. 305/2011. Nella fattispecie

Sistema di gestione delle AMD


L'area in oggetto, ha un'estensione di ca. 1500 mq, fa parte del complesso in sede di autorizzazione AUA, lungo la recinzione verrà realizzata una schermatura tramite piante sempreverdi di specie forestali caratterizzanti il sito (tuia e pino) per ridurre gli impatti relativi alla diffusione delle polveri e rumori.


L'impianto è relativo alla produzione di misto cementato e calcestruzzo non strutturale con uso di materiale certificati proveniente principalmente dal recupero di rifiuti inerti debitamente certificati CE in base alle normative di settore.

La Soc. Mannari fa uso di idonei mezzi autorizzati per la produzione di misto cementato e calcestruzzo non strutturale, come meglio descritti nella relazione tecnica.

Stante la modesta estensione dell'area, la gestione delle AMD prevede l'immagazzinamento ed il riutilizzo in continuo delle acque depurate, ovvero non si generano emissioni nell'ambiente proveniente dalla platea dedicata ad ospitare l'impianto di produzione

L'area ove verranno allocati i due impianti sarà costituita da pavimentazione impermeabile con sistema di raccolta e trattamento delle AMD a ciclo chiuso, mentre le materie prime verranno disposte sull'area permeabile dello stesso lotto dedicato all'AUA.





La rete di raccolta delle acque meteoriche è predisposta mediante idoneo sistema di canalizzazione perimetrale atto ad impedire la fuoriuscita delle AMDPP dal confine del lotto impermeabile ove sono allocati i due impianti di produzione, ma attesa la dimensione del sistema, anche le acque AMDSP (per eventi comunque inferiori Tr pari a 50 anni) verranno intercettate, trattate ed immagazzinate.

Le acque, tutte, una volta nella vasca, vengono decantate e separate da eventuali contaminanti leggeri.

Il sistema di depurazione delle acque è progettato per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione e di un impianto di separazione di oli ed idrocarburi non emulsionati dimensionato per contenere l'emissione di idrocarburi totali inferiore a 5 mg/l.

Le acque trattate, vengono prima immagazzinate fino al raggiungimento del volume a disposizione (15 mc) successivamente, mediante una pompa a rilancio, inviate sia al sistema di accumulo del silos di 27 mc per la produzione.

La vasca di trattamento verrà quindi sempre completamente svuotata (utilizzo nelle miscele dei prodotti) nelle successive 48 ore al fine di ospitare ulteriori AMD di successivi eventi meteorologici.

IMPIANTO GESTIONE AMD IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI INERTI E STOCCAGGIO EoW

Tale impianto di trattamento delle AMD, risulta già esistente, verrà tuttavia implementato a fronte della realizzazione di ulteriori superficie impermeabili.

Modalità gestionali e operative

Modalità di accettazione

Per l'accettazione dei rifiuti speciali non pericolosi da avviare a recupero in procedure semplificate, ai fini di assicurare la corrispondenza delle lavorazioni con quanto previsto dal D.M. 05/02/1998, sono attuate le modalità operative sotto descritte.

Preliminari di accettazione

Prima di attivare i conferimenti da ciascun produttore, è presente una fase contrattuale nella quale, per ciascuna tipologia di rifiuti, vengono acquisiti i seguenti elementi:

- informazioni generali sul ciclo produttivo e le lavorazioni da cui si origina il rifiuto;
- uso di particolari composti chimici, additivi ed altro nel ciclo di lavorazione;
- analisi di caratterizzazione del rifiuto da effettuarsi secondo le norme UNI 10802, a carico del produttore dello stesso, con cadenza almeno biennale o ad ogni variazione del ciclo produttivo.

In caso di accettazione vengono stabilite con il produttore delle clausole sulle modalità di conferimento richieste: caratteristiche chimiche, assenza di corpi estranei, corrispondenza del rifiuto a quanto dichiarato, ecc.; il mancato rispetto delle stesse comporta la risoluzione del rapporto.

Prenotazione del conferimento

Il produttore concorda con uno degli addetti alla gestione dell'impianto la data, l'ora, il quantitativo, le modalità di conferimento. L'addetto verifica gli spazi e la disponibilità per l'accesso al trattamento richiesto al fine di non ostacolare o compromettere in alcun modo la operatività dell'impianto.

Accettazione

L'accesso del mezzo che conferisce i rifiuti avviene tramite cancello presidiato da personale addetto ed è ammesso solo durante le ore di apertura dell'impianto; l'addetto verifica la presenza del formulario per il trasporto, la corretta compilazione dello stesso e procede ad una ispezione visiva del carico finalizzata ad accertare l'assenza di materiali non ammessi al conferimento e la corrispondenza - per quanto visibilmente riscontrabile - del rifiuto alle caratteristiche attese e dichiarate sul documento di trasporto. Non saranno accettati carichi non preventivamente concordati, ovvero non accompagnati da formulario di identificazione, ovvero difformi dalle caratteristiche attese.

Formalità di accettazione

L'addetto firma e timbra per accettazione le 3 copie del formulario predisposte; restituisce quella per il trasportatore ed il destinatario. Entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento viene compilato all'impianto il registro di carico e scarico con la registrazione del movimento effettuato. Tale registro viene inoltre conservato presso l'impianto, per almeno 5 anni dall'ultima registrazione.

Scarico e deposito in cumulo

Dopo l'accettazione, l'addetto indica al trasportatore il luogo dove deve avvenire lo scarico e la viabilità prevista. Lo scarico avviene direttamente dal mezzo che ha conferito i rifiuti (pianale ribaltabile, cassone a fondo apribile, movimentazione da gru a braccio del mezzo) su platea in calcestruzzo a perfetta tenuta idraulica. Nell'area di scarico

avviene anche l'eventuale allontanamento di rifiuti non idonei al processo di trattamento, che verranno stoccati in apposito container, e la messa in riserva temporanea. I materiali conferiti sono stoccati separatamente in cumuli in ragione della prevalente presenza di:

- materiali a matrice cementizia (elementi strutturali in calcestruzzo e loro frammenti, blocchi, lastre, tubi, pali in calcestruzzo, ecc.);
- materiali a matrice laterizia (mattoni e blocchi in laterizio, mattonelle da rivestimento ecc.);
- materiali a matrice lapidea naturale (soglie, gradini, blocchi da muratura ecc.);
- materiali indifferenziati da demolizione non selettiva.

Tale separazione risulta funzionale alle successive operazioni di macinazione, vagliatura e separazione granulometrica per l'ottenimento di prodotti commercializzabili. I diversi cumuli sono posizionati in modo da rendere facili le operazioni di movimentazione; sono di altezza massima consentita dalla legge e ubicati a distanza adeguata dai confini dell'area. La viabilità interna viene tenuta pulita e sgombra da rifiuti e/o da altro che possa intralciare le operazioni di movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto. I cumuli costituiti da materiale inerte polverulento, sono protetti dall'azione del vento mediante operazioni di umidificazione regolata e manualmente quando le condizioni a contorno lo richiedono. L'area di scarico offre i necessari spazi per l'avvicinamento e le manovre dell'automezzo.

Cernita manuale

Dai cumuli sono eliminati manualmente eventuali rifiuti decadenti visibili e non idonei al ciclo di lavorazione; tali materiali non desiderati (ferro, carta, ecc.) vengono posizionati in area appositamente dedicata e successivamente smaltiti attraverso le procedure di legge.

Movimentazione dei rifiuti

I rifiuti accatastati in cumuli distinti e su apposite piazzole sono movimentati con idonei mezzi cingolati o gommati in dotazione all'impianto.

Descrizione funzionale del ciclo di recupero

Il ciclo di recupero dei rifiuti effettuato mediante i gruppi di frantumazione e vagliatura (IMISA IX32 e IMISA IF750) consiste nelle seguenti fasi meccaniche tecnicamente interconnesse:

- 1) vagliatura, separazione delle frazioni metalliche e/o delle frazioni indesiderate;
- 2) macinazione;
- 3) selezione granulometrica per ottenimento di frazioni inerti di varia granulometria.

L'alimentazione al ciclo di trattamento viene sempre effettuata con una pala gommata. Al fine di garantire un controllo sistematico sulla qualità dei rifiuti conferiti non viene consentita l'alimentazione diretta dagli autocarri in arrivo.

Per ottenere un materiale in uscita ottimale e privo di contaminanti, in questa fase l'operatore alla pala effettua un ulteriore controllo diretto del materiale da sottoporre a trattamento; qualora ne ravvisi la necessità, può bloccare l'alimentazione per un'ispezione visiva e più accurata prevedendone, in caso di incertezze, l'accantonamento momentaneo e la successiva analisi per verificarne la composizione e l'eventuale presenza di sostanze indesiderate.

Qualità dei prodotti ottenuti

Relativamente agli STD di qualità di riferimento delle materie EoW ottenute e per tutte le EoW ottenute dall'impianto Mannari in gestione ordinaria ex art. 208, si adatteranno gli standard previsti dal nuovo DM 127/24 e dal Reg. UE n. 305/2011, nonché, ove non previsto dal DM 127/24 anche in sintonia con DM 05.02.2024 e facendo riferimento anche al "caso per caso", laddove evidenziato.

Il Reg. UE n. 305/2011 prevede di fatto la condizione di accesso al mercato per i prodotti da costruzione coperti da norma armonizzata (e quindi soggetti ad obbligo di marcatura CE) solo se:

- a) il fabbricante ha redatto la DoP (Dichiarazione di Prestazione) per il prodotto;
- b) i prodotti per i quali è stata redatta la DoP sono marcati CE la costanza della prestazione del prodotto sia verificata ed attestata.

La marcatura CE del prodotto rappresenterà quindi per i prodotti uscenti dall'impianto Mannari la conclusione di un iter armonizzato attraverso il quale si valuta, si accerta e si garantisce mediante procedure certe la produzione ed infine si dichiara la prestazione.

Il sistema della cosiddetta CPD (Verifica della Costanza della Prestazione del prodotto) che la Soc. Mannari adotterà sarà in osservanza all'allegato V CPR 305/2011 e sarà SISTEMA 2+

Nella DoP rilasciata dalla Mannari snc saranno inoltre contenute eventuali info su sostanze pericolose ai sensi del Reg. Reach (art. 31 e 33 del Regolamento)

I prodotti del trattamento "non rifiuti" ottenuti dal trattamento dei rifiuti inerti della Ditta rappresentano pertanto un prodotto di granulometria selezionata con caratteristiche conformi alle norme tecniche UNI EN 13242 del marzo 2004, UNI EN 13285 del marzo 2004 e UNI EN ISO 14688-1 del gennaio 2003 e, in armonia con la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15/07/2005 n° UL/2005/5205 rispettano le caratteristiche indicate nell'allegato C della Circolare (Caratteristiche Prestazionali degli Aggregati Riciclati).

La Ditta seguirà un sistema di gestione per il controllo e la certificazione della qualità, che consente l'applicazione sul prodotto del marchio CE; al momento della vendita viene inoltre rilasciata, insieme al prodotto, una dichiarazione di conformità. La Ditta prevede di effettuare il test di cessione sulle MPS prodotte in conformità a quanto previsto dal DM 186 del 05/04/2006: il test viene effettuato ad ogni inizio attività e, successivamente, ogni 12 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.

Indicativamente si produrranno indicativamente nell'impianto in progetto, ex art. 208, le seguenti pezzature di cui verranno prodotte le relative DoP e successive marcature CE

- Sabbia fine di cava 0/3 -0/5
- Sabbia riciclata 0/8-0/10- 0/15
- Pietrisco di cava /riciclato 5/8- 8/12- 12/22-22/32– 40/70
- Materiale per rilevato riciclato 0/60- 0/100
- Pietra di recupero da 170904 / 170504 con pezzatura 80/120- 80 /300 per gabbioni
- Pietra di recupero da 170904 / 170504 con pezzatura 200 /400 per muratura
- Stabilizzato cava-riciclato 0/30- 0/20
- Misto cementato 0/30 derivato dallo stabilizzato riciclato 0/20
- Misto cementato 20/30 derivato da vagliatura di fresatura del 170302
- Terre (CE)
- altre tipologie eventualmente richieste dalla Committenza e certificate regolarmente mediante il sistema di attestazione delle DoP.

L'attività di recupero delle tipologie dei rifiuti non pericolosi sopra indicati si esplicherà (in conformità a quanto previsto dalla NORMA EUROPEA citata ed in conformità anche con i parametri di cui all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205:

- mediante la messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di prodotti da avviare al settore delle costruzioni in genere o delle bonifiche, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni

inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];

- mediante la sola messa in riserva [R13] e successivo effettivo recupero in impianti esterni regolarmente autorizzati ai sensi della parte quarta del D.Lgs. 152/06;

L'area di messa in riserva e trattamento sarà dotata di un sistema di raccolta delle acque meteoriche (formato da una canaletta di raccolta perimetrale), che convoglia le stesse ad un impianto di depurazione (sedimentazione e disoleazione) con recapito in vasca di raccolta a servizio dell'impianto di nebulizzazione cumuli e viabilità.

Le operazioni di pesa verranno eseguite direttamente all'interno del cantiere.

Caratteristiche delle superfici scolanti

Si specifica che le superfici scolanti verranno realizzate in misto cementato relativamente alle aree interessate allo scarico dei rifiuti in ingresso o messa in riserva mentre saranno in asfalto quelle relative alla viabilità di accesso, entrambe saranno contraddistinte come impermeabili.

La rete di raccolta delle acque meteoriche è realizzata essenzialmente mediante la stessa pavimentazione cui viene conferita una pendenza minima tale da far affluire tutte le acque su di un unico lato nonché costituita dalla ramificazione di condotte che conduce le acque verso la vasca di raccolta e trattamento.

Le acque, una volta nella vasca, vengono decantate e separate da eventuali contaminanti leggeri.

Lo scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia, trattate come sopra descritte e per eventi climatici significativi, vengono recapitate nel vicino Fosso Corniaccia.

Come prescritto dalla normativa lo scarico nel Fosso Corniaccia, recettore superficiale, attraversano un pozzetto per il campionamento e la verifica del loro stato chimico.

Il sistema di depurazione delle acque di prima pioggia è progettato per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione e di un impianto di separazione di oli ed idrocarburi non emulsionati dimensionato per contenere l'emissione di idrocarburi totali inferiore a 5 mg/l.

Pozzetti di raccolta delle acque (caditoie)

I pozzetti sono in conglomerato cementizio armato e vibrato, ben stagionato, ed hanno le seguenti caratteristiche:

- $R_{ck} > 30$ MPa;
- armatura in rete elettrosaldata in fili di acciaio del diametro e maglia adeguati;
- spessore delle pareti dei pozzetti non inferiore a cm 10;
- predisposizione per l'innesto di tubazioni.

I chiusini sono carrabili, in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, muniti di apertura battentata.

I pozzetti sono stati posti in opera su platea in conglomerato cementizio del tipo per opere di fondazione con uno spessore minimo di 15 cm, eccedente di cm 10 per lato le dimensioni esterne del pozzetto.

Fanghi dei pozzetti e delle vasche di raccolta e trattamento acque meteoriche

La rimozione dei rifiuti provenienti da questi impianti fognari viene effettuata per mezzo di pompe ed il prodotto raccolto è avviato allo smaltimento da ditta autorizzata.

L' impianto di trattamento delle AMD (area rifiuti), meglio descritto nello specifico allegato, prevede il trattamento delle acque di prima pioggia per l'intera area impermeabile dedicata alla messa in riserva degli inerti (rifiuto), che le aree relative alle operazioni di movimentazione, rientrano nell' area impermeabile anche le aree della pesa e di transito, per un totale di circa 12.000 mq.


Pertanto, atteso il nuovo progetto e la nuova conformazione, saranno implementate le attuali vasche di trattamento delle AMD, con la realizzazione di un ulteriore sistema di trattamento ed accumulo, (relativo alla porzione impermeabile addizionale) per volume di circa 60 mc. complessivi dedicati al trattamento delle AMD.

L'area sarà pertanto caratterizzata da due sistemi di trattamento delle AMD, uno esistente in grado di trattare volumi di acqua relativi a circa 6.500 mq di piazzale e l'altro che sottende un'area di circa 5.500 mq., relativi alla nuova area di messa in riserva dei rifiuti, ovvero:

$$V1 = 6500\text{mq} \times 0,005\text{m} = 32,5 \text{ mc. (esistente cui verrà effettuato upgrade)}$$

$$V2 = 5500\text{mq} \times 0,005\text{m} = 27,5 \text{ mc. (nuovo)}$$

Tali volumi vengono, prima accumulati in idonee vasche quale apprestamento ambientale per la bagnatura dei cumuli (apprestamento ambientale per le PM_{10}), poi liberati nel vicino Fosso Corniaccia entro 48 ore dall' evento meteorico, per essere in grado di ospitare volumi di AMDPP di successivi eventi metereologici.



Schema esemplificativo dei due impianti di depurazione dell' area stoccaggio rifiuti

Difatti il sistema di trattamento delle acque meteoriche dilavanti di prima pioggia (che tuttavia sarà in grado di ospitare anche una quota delle acque meteoriche di seconda pioggia) è in grado di soddisfare la normativa vigente in termini di trattamento delle acque meteoriche potenzialmente contaminate provenienti da superfici impermeabili, ed anche, di consentire il successivo immagazzinamento di acque trattate/depurate, utilizzate quale apprestamento ambientale. Solo i volumi residui vengono inviati al corpo recettore superficiale attraverso degli scarichi superficiali con interposto relativo pozzetto fiscale di prelievo per controllo da parte del proponente e degli Enti preposti.

Stoccaggio acqua per riutilizzo

L'impianto di decontaminazione è essenzialmente basato sul funzionamento del desoleatore mentre per il riutilizzo delle acque ai fini della nebulizzazione è basato su un sistema di filtrazione a sabbia; l'impianto è inoltre dotato di un sistema per accumulare le acque di prima pioggia e scaricare nel recettore finale le restanti precipitazioni che insistono sulla porzione di piazzale

L'impianto di stoccaggio e trattamento delle acque di prima pioggia è costituito da una vasca monoblocco in PEAD prefabbricata opportunamente premontata internamente, completa di copertura carrabile per automobili, costituita da due settori: dissabbiatura e disoleatura.

L'impianto è un particolare sistema in grado di convogliare le sole acque di prima pioggia e seconda pioggia secondo schemi descritti, all'impianto di dissabbiatura e disoleazione, smaltendo quelle successive nel recapito finale, solo dopo aver affettuato l'accumulo nelle vasche messe a disposizione per la bagnatura dei cumuli.

Caratteristiche dei punti di controllo e immissione nel recapito prescelto

Lo scarico delle AMD su recettore superficiale limitrofo all'impianto convoglia nel corpo recettore AMDNC e AMSP.

A monte dello sbocco è presente un pozzetto d'ispezione e campionamento del tipo pozzetto in cemento armato.

Pozzetti in C.A. gettati in opera

Per i pozzetti in C.A. gettati in opera si rimanda alle norme tecniche generali relative alle opere in C.A.

I collettori orizzontali sono realizzati con tubazioni PVC rigido, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica UNI EN 1401 SN 8 SDR 34 codice UD. I collettori raccolgono l'acqua meteorica dei percorsi pavimentati e delle aree di parcheggio.

Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione

Frequenza delle operazioni di pulizia, lavaggio delle superfici scolanti e procedure di manutenzione della rete di raccolta e degli impianti di stoccaggio/trattamento


Vasche di raccolta

Nell'impianto si trovano un totale di 2 vasche di raccolta delle acque meteoriche:

Le vasche subiscono i seguenti trattamenti di manutenzione:

- a - Pulizia dei fanghi depositati sul fondo delle vasche di raccolta (1 volta all'anno). Il rifiuto smaltito è analizzato e caratterizzato con codice CER.
- b - Pulizia ed eventuale sostituzione se necessaria del filtro a coalescenza del desoleatore (1 volta all'anno)
- c - Verifica del funzionamento del galleggiante, del livello di massimo livello e del livello dei fanghi di ciascuna delle vasche (1 volta ogni 6 mesi)
- d - Verifica del funzionamento della saracinesca di chiusura e della pompa sommergibile della vasca (1 volta ogni 6 mesi)
- e - Manutenzione ordinaria Quadro di Comando vasca desoleatrice (1 volta ogni 6 mesi) mediante: pulizia generale ed accurata del quadro, verifica dell'esistenza dello schema elettrico aggiornato; corrispondenza del grado di protezione, controllo targhetture, controllo integrità ed efficienza alimentazioni, controllo manipolatori di comando e strumentazione, controllo lampade spia, controllo morsettiere e serraggio connessioni varie, verifica isolamenti.

0	15/12/2024	Emesso per approvazione Cliente	FP	AC	AC
REV.	DATE	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
MANNARI S.r.l.			MANNARI S.r.l.		
IMPIANTO LOC. MONTEGEMOLI PIOMBINO (LI)			IMPIANTO LOC. MONTEGEMOLI PIOMBINO (LI)		
VERIFICA ASSOGETTABILITA' ALLA V.I.A.			SCALE 1:200		
Planimetria Impianto - Gestione AMD			TAV. I04		
PROJECT / UNIT			MANNARI S.r.l. MONTEGEMOLI IMPIANTI		
			Rif. Tec. Ing. Antonio Corbianco		



Procedure di intervento e trattamento in caso di sversamenti accidentali

Di seguito vengono analizzate le situazioni di emergenza che possono incidere sulla contaminazione delle acque meteoriche.

- Sversamento di oli dalle autovetture in stazionamento su piazzali di parcheggio:

- a) Confinare l'area su cui è avvenuto lo sversamento tamponando con materiale assorbente per limitare lo spandimento ed evitando che raggiunga caditoie o tombini;
- b) Raccogliere l'olio sversato e cospargere la zona con materiale assorbente;
- c) Raccogliere il materiale in contenitori metallici e smaltire il rifiuto secondo le norme vigenti.

MANNARI SRL

Il tecnico
Ing. Antonio Corbianco

